



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



CONFINDUSTRIAFIRENZE

CONVENZIONE QUADRO

tra

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana - Direzione Generale**

e

Confindustria Firenze

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, P.I. 80022410486, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Domenico Petruzzo

e

Confindustria Firenze, codice fiscale 80005830486 con sede legale in Firenze Via Valfonda,9 CAP 50123 rappresentato dal Legale Rappresentante Massimo Messeri

PREMESSO CHE

1. il percorso di alternanza scuola/lavoro (d'ora in poi alternanza):

- consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l'orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, competenze certificate, rilasciate dall'istituzione scolastica sentito i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curriculum e del Piano dell'Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

2. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4



della legge 28 marzo 2003, n. 53", possono promuovere momenti di alternanza nell'ambito dei percorsi formativi richiamati all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e che gli stessi soggetti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

VISTO

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
- la l. r. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", s.m.i.;
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- il D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- la Legge 296/06 comma 622, che eleva l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti



- professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
- legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 214;
 - D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
 - la Legge n. 107/2015 (Buona scuola) che richiama l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - il Protocollo d'Intesa tra MIUR e Confindustria "Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro"
 - il Vademecum "L'alternanza scuola lavoro" presentato da Confindustria il 13/10/2015
 - il Protocollo di intesa sull'Alternanza Scuola Lavoro presentato da Confindustria Firenze nell'ambito del progetto "Comitato grandi aziende" in partenariato con la Città Metropolitana di Firenze, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale siglato il 2 dicembre 2015

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso i **soggetti membri** ed **aderenti** al sistema Confindustria secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici, e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

Art. 2 - Durata dei percorsi

1. I percorsi formativi saranno realizzati negli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di



monitoraggio e dei cambiamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (per orientamento), le terze, le quarte e le quinte.

Art. 4 - Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nei progetti di alternanza

1. Ogni anno, prima dell'avvio dei percorsi di alternanza, l'Ufficio Scolastico Regionale concorderà con il Gruppo di coordinamento i progetti per i quali attivare percorsi, stabilendo contestualmente il calendario delle presenze presso il soggetto ospitante, gli istituti scelti e il numero di allievi da inserire nei percorsi.
2. Tali scelte saranno effettuate dal Gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo

Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del "Gruppo di coordinamento"

1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d'ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. Il Dirigente dell'area formazione ed education di Confindustria Firenze e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due Enti, con funzione di:

- a. definire l'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
- b. individuare il numero degli studenti da inserire nei percorsi;
- c. comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta e definire le relative fasi e tempi di attuazione;
- d. curare l'osservanza delle linee guida della Regione Toscana (Allegato A..."per la promozione, implementazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro...") delle scuole secondarie di secondo grado per la presentazione dei progetti riguardanti i percorsi di alternanza coerenti con le indicazioni del Gruppo di coordinamento anche facendo riferimento ad esperienze e modelli replicabili (ad esempio, Progetto IMO e Traineeship);
- e. definire i criteri di analisi e selezione dei progetti presentati dalle suddette scuole, con particolare attenzione a scegliere criteri che privilegino le eccellenze;
- f. analizzare e selezionare i progetti, nonché comunicare alle scuole scelte l'avvio delle fasi operative dei percorsi;
- g. predisporre attività informative/formative sul ruolo e sulle iniziative di



orientamento e formazione curando inoltre la comunicazione delle attività ASL anche attraverso il sito web e i social media ad esso collegati;

- h. monitorare e valutare i percorsi, anche attraverso l'organizzazione di incontri di restituzione delle esperienze svolte con la presenza dei dirigenti, dei tutor e dei tirocinanti.

2. Le riunioni del Gruppo di coordinamento si svolgeranno presso la sede dell'associazione in Via Valfonda,9 a Firenze, che svolge anche le attività di segreteria, e saranno presiedute dal dirigente del medesimo Settore che le convoca sulla base del calendario concordato dal Gruppo di lavoro, e qualora se ne presenti l'effettiva necessità.

3. Delle riunioni del Gruppo di lavoro la segreteria avrà cura di redigere il relativo verbale e di inviarlo a tutti i componenti.

4. Le comunicazioni e i rapporti con le scuole impegnate nei percorsi di alternanza scuola- lavoro e i tutor esterni saranno curati, in ordine agli adempimenti previsti nella presente convenzione, dai rappresentanti della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

5. Le comunicazioni e i rapporti con le strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi di alternanza scuola-lavoro e i tutor interni sono curati, in ordine agli adempimenti previsti nella presente convenzione, dalla segreteria del Gruppo di coordinamento.

Art. 6 - Progettazione e attivazione

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere redatti secondo il modello di "Patto formativo" previsto dalle linee guida regionali e condiviso dal Gruppo di coordinamento. Nel documento devono essere indicati, per ciascun allievo: gli obiettivi, le competenze attese, le modalità e i tempi di attuazione e i soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza e di professionalità che dovranno svolgere il ruolo di tutor scolastico e di tutor formativo esterno.

2. I tutor esterni sono nominati dai dirigenti delle strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi, e quelli interni dai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti.

3. Il tutor esterno dovrà informare l'allievo nel merito delle norme vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della privacy nel trattamento dei dati,

la protezione e la salute nei luoghi di lavoro, accogliere e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso e verificarne la presenza attraverso opportuni strumenti.

4. Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor esterno e l'allievo nelle attività indicate al punto precedente.

5. I tutor interno ed esterno dovranno compilare per ciascun allievo, di comune intesa, la



scheda di valutazione prevista dalle linee guida regionali e condivisa dal Gruppo di coordinamento.

6. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi dal curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

7. L'attività per gli studenti delle classi seconde avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà in misura crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Art. 7 - Quadro orario

1. Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgeranno secondo il quadro orario previsto dalla normativa vigente, compatibilmente con le esigenze organizzative del soggetto ospitante.

Art. 8 - Tutela e assicurazione

1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il dirigente scolastico della scuola partecipante correda il progetto selezionato dal Gruppo di coordinamento con una dichiarazione contenente i dati relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell'alternanza. L'attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.

2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

3. Gli studenti partecipanti all'attività devono aver svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto gli stessi sono equiparati a lavoratori. Di tale certificazione è responsabile l'istituto scolastico di appartenenza dello studente. La norma prescrive che lo studente riceva preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Art. 9 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi hanno l'obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute del soggetto ospitante, di tutela della privacy nel trattamento dei dati, di assicurare il buon esito dei percorsi di alternanza e la presenza presso il soggetto ospitante secondo quanto stabilito nei percorsi formativi di alternanza.

Art. 10 - Risorse finanziarie



1. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, su disposizione del Ministero, assegna alle scuole secondarie di secondo grado le risorse finanziarie per programmare e attuare i percorsi di alternanza.

Art. 11 - Modalità di gestione e rendicontazione amministrativo-finanziaria

1. Le attività realizzate dalle scuole per i propri "centri di costo" saranno rendicontate ed adeguatamente documentate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Art. 12 - Monitoraggio e certificazione

1. Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.

2. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor interno e esterno o scolastico che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di riferimento.

3. Le valutazioni finali e le relative certificazioni saranno effettuati secondo la normativa in vigore.

4. I tutor interni ed esterni dovranno utilizzare il modello di certificazione previsto dalle linee guida regionali, condiviso dal Gruppo di coordinamento, e compilarlo in base a specifici parametri concordati, dell'attività svolta e delle competenze acquisite da ciascun allievo.

Art. 13 - Pubblicizzazione

1. Confindustria Firenze e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all'esterno degli esiti dei progetti di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.

2. Le istituzioni scolastiche organizzeranno, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di "Restituzione delle esperienze" aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell'istituto.

Art. 14- Oneri finanziari

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.

Art. 15 – Scadenza e recesso

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, con scadenza il 30 giugno 2018. A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*



CONFINDUSTRIA FIRENZE

comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

“Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice di amministrazione digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)”